

Indicazioni a proposito degli IMPIANTI TERMICI: CIVILI e PRODUTTIVI

Un impianto termico civile è un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale (oltre alle abitazioni, quindi anche uffici, laboratori, capannoni, eccetera), al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari (vedere D.Lgs. 152/2006, articolo 283) che siano in abitazioni, uffici, alberghi, attività commerciali, produttive ricettive o di servizio.

Ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, **gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW** sono sottoposti alle disposizioni del titolo II (secondo) del D.Lgs. 152/2006 (articolo 282) e non alla parte V (quinta).

Quasi tutti gli impianti autonomi famigliari e buona parte degli impianti condominiali ricadono in questo caso.

In pratica per gli impianti termici civili sotto i 3 MW, gli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera si esauriscono con la tenuta del libretto di impianto/centrale attraverso il quale viene documentata la corretta manutenzione dell'impianto/caldaia (secondo il titolo II del D.Lgs. 152/2006) ed i risultati delle analisi annuali sui fumi espulsi.

Differentemente, gli impianti termici coinvolti in processi produttivi e che cioè producono calore e/o energia elettrica a servizio di attività produttive sono sottoposti per le emissioni in atmosfera alle disposizioni della parte V del D.Lgs. 152/2006.

Sia per gli impianti civili che per quelli produttivi, nel caso siano impiegati più impianti nello stesso sito, le potenze di questi vanno sommate per il confronto con la soglia relativa al tipo di combustibile.

A seconda della potenzialità dell'impianto, nella Regione Lazio, sono necessari titoli autorizzativi diversi:

Dichiarazione di attività in deroga

ai sensi dell'art. 272 comma 1 e della lista alla parte I dell'allegato IV alla parte V

Sono sottoposti a dichiarazione di attività in deroga gli impianti di combustione (bruciatori, generatori, generatori anche di emergenza, ecc.) asserviti ad attività produttive che ricadono sotto le soglie poste per le varie tipologie di combustibili dalla norma nazionale alle lettere:

- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

Autorizzazione in procedura Ordinaria

ai sensi dell'art. 269 ed eventualmente al DPR 59/2013 (AUA)

Sono sottoposti ad autorizzazione specifica gli impianti di combustione asserviti ad attività produttive che ricadono SOPRA le soglie poste per le varie tipologie di combustibili descritte precedentemente ed anche tutti gli impianti di combustione sopra la potenza termica nominale di 3 MW. Infatti, gli impianti civili non sono più considerati tali al di sopra di questa potenzialità.